



Regione Lombardia

DECRETO N. 1706

Del 12/02/2021

Identificativo Atto n. 31

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 7 DICEMBRE 2020, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 14.1.2021 IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM DEL 23/07/2020, NEL QUADRO DELLE DGR XI/3781/2020 E XI/3824/2020

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DI U.O.

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTA la seguente normativa a livello nazionale:

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 47, ha disposto la sospensione delle attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- DPCM del 17 maggio 2020 art. 9 comma 1 recante ulteriori disposizioni per la disabilità;
- l'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;
- decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-



Regione Lombardia

sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020;

- il DPCM 23 luglio 2020 recante "Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- DPCM del 7 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 14.1.2021, infatti che ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine di ammissibilità della spesa rimborsabile, ai fini del riconoscimento dell'indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità previsto dal DPCM del 23/07/2020 sopra citato;

RICHIAMATE le DGR XI/3781/2020 e XI/3824/2020 che hanno definito il percorso amministrativo per l'attuazione del DPCM del 23/07/2020 finalizzato all'erogazione di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per un budget complessivo di euro 6.680.000,00 prevedendo, in particolare:

- di demandare alle ATS l'approvazione di bandi per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 da parte degli enti gestori previsti, nell'ambito delle nature di costo previste dal DPCM con riferimento alla spesa quietanzata entro il 31/07/2020;
- che, in esito alle concessioni disposte in attuazione del bando dalle ATS, le eventuali economie prodotte sull'assegnazione alle singole ATS dovranno essere comunicate e ritrasferite al bilancio regionale, fatta salva l'eventuale previsione a livello nazionale di una estensione del periodo di eleggibilità della spesa oltre il 31/07/2020, per il quale, in funzione attuativa, le ATS procederanno ad approvare un nuovo bando allineato al periodo oggetto di estensione e a trasmettere alla Dg competente, dopo la scadenza per la presentazione delle relative domande, il numero delle prese in carico autocertificate sempre al 17/03/2020 da parte degli enti gestori partecipanti, al fine del ricalcolo da parte di quest'ultima del valore della presa in carico e del nuovo riparto per ATS al cui allineamento queste ultime procederanno



Regione Lombardia

mediante fatturazione diretta tra i relativi bilanci;

RICHIAMATO il dduo n. 15357 dell'8 dicembre 2020 di riparto del Fondo di euro 6.680.000,00 tra le ATS in applicazione delle regole definite con DGR XI/3781/2020;

DATO ATTO che all'esito dell'esperimento degli avvisi legati alle manifestazioni di interesse approvate dalle ATS in conformità alle DGR XI/3781/2020 e XI/3824/2020 in attuazione del DPCM del 23/07/2020, il livello complessivo delle concessioni già disposte dalle stesse ATS a favore degli enti gestori di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, come da evidenze agli atti istruttori in relazione ai costi sostenuti e quietanzati tra il 17/03/2020 e il 31/07/2020, è pari a euro 2.060.640,60 e che pertanto il residuo complessivo ancora disponibile sul livello iniziale del Fondo di euro 6.680.000,00, già ripartito per ATS con decreto regionale n. 15357/2020, ammonta a complessivi euro 4.619.359,40;

RICHIAMATO il DPCM del 7 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 14.1.2021, che ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine di ammissibilità della spesa rimborsabile, ai fini del riconoscimento dell'indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità previsto dal DPCM del 23/07/2020 più sopra citato;

DATO ATTO pertanto di dover procedere in attuazione del punto 9) del dispositivo della DGR XI/3781/2020, come integrata dalla XI/3824/2020, prevedendo una nuova manifestazione di interesse all'indennizzo dei costi sostenuti tra il 17/03/2020 e il 31/12/2020, quietanzati tra il 1/08/2020 e il 31/12/2020, in conformità alle nature di spesa di cui al DPCM del 23/07/2020, a valere sulle risorse residue di euro 4.619.359,40, tenuto conto che i costi quietanzati entro il 31/07/2020 sono già stati oggetto della prima manifestazione di interesse;

STABILITO pertanto di dare mandato alle ATS, in attuazione del punto 9) del dispositivo della DGR XI/3781/2020, come integrata dalla XI/3824/2020, perché procedano a bandire entro il 22/02/2021 una nuova manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 come rimodulata con DPCM del 7/12/2020 che ha disposto l'estensione del periodo di eleggibilità della spesa al 31/12/2020, secondo lo schema di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, diretta, come previsto dalle DGR XI/3781/2020 e XI/3824/2020, a enti gestori pubblici e privati:



Regione Lombardia

- di CDD, CSE, SFA, CDC, CDI, di attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della DGR X/3239/2012, di servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale, di centri semiresidenziali per le dipendenze, autorizzati o accreditati, che hanno presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020;
- che hanno sostenuto costi nel periodo decorrente dal 17/03/2020 al 31/12/2020 e quietanzati tra il 1/08/2020 e il 31/12/2020 derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti secondo le tipologie di spesa analiticamente declinate al punto A4 dello schema di avviso di cui all'allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in allineamento a quanto previsto dal DPCM del 23/07/2020;

STABILITO di prevedere che entro dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande le ATS procedono a comunicare al livello regionale – secondo il format che verrà messo a disposizione - il numero delle prese in carico autocertificate al 17/03/2020 da parte degli enti gestori partecipanti, al fine del ricalcolo, con successivo atto, da parte degli uffici della DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità, del valore della presa in carico e del nuovo riparto per ATS, come specificato al punto successivo del presente atto;

RITENUTO di prevedere che, in allineamento a quanto previsto nella DGR XI/3781/2020 il ricalcolo del riparto per ATS del residuo complessivo di euro 4.619.359,40, disponibile nei bilanci di ATS sull'assegnazione di euro 6.680.000,00 disposta dal DPCM del 23/07/2020, realizzato all'esito della prima gestione attuativa del medesimo DPCM, verrà effettuato come segue:

- rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17/03/2020 a livello regionale autocertificate dagli enti che presentano domanda di indennizzo alle singole ATS sulla nuova manifestazione di interesse e il valore del residuo ancora disponibile nei bilanci di ATS, complessivamente pari a euro 4.619.359,40, sulle risorse dell'assegnazione di euro 6.680.000,00 disposta con DPCM del 23/07/2020;
- prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato e il numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori alle singole ATS sulla nuova manifestazione di interesse;



Regione Lombardia

PRECISATO che a livello regionale la DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità procederà, in conformità al criterio definito con DGR XI/3781/2020, in rapporto agli enti gestori che presentano domanda su più ATS autocertificando un numero di prese in carico superiore a 100, a comunicare il tetto massimo di prese in carico per ATS utile ai fini del calcolo dell'indennizzo concedibile sulla spesa ammissibile, attraverso abbattimento della quota superiore a 100 effettuato proporzionalmente al numero degli utenti in carico per ATS;

PRECISATO che, in applicazione del DPCM 23/07/2020, come rimodulato con DPCM del 7/12/2020 in ordine al periodo di eleggibilità della spesa al 31/12/2020, il contributo massimo per ente gestore concedibile da parte delle ATS sulla spesa ammissibile è pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale, per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17/03/2020, in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al 17/03/2020, la concessione massimo è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate;

STABILITO infine di dare atto che, sempre in applicazione del punto 9) del dispositivo della DGR XI/3781/2020, all'attuazione del riparto del residuo di cui ai punti precedenti del presente provvedimento che verrà disposto con successivo atto degli uffici della DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità, le ATS procederanno mediante fatturazione diretta tra i relativi bilanci;

RITENUTO infine di indicare il 24/03/2021 quale termine massimo per l'approvazione da parte delle ATS dei provvedimenti di concessione legati alla manifestazione di interesse di cui al presente provvedimento, con trasmissione entro i successivi 5 gg dei provvedimenti stessi e dei file consolidati sui beneficiari e sulle spese ammesse al finanziamento secondo i format che verranno messi a disposizione dalla DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

RITENUTO di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di dare mandato alle ATS, in attuazione del punto 9) del dispositivo della DGR XI/3781/2020, come integrata dalla XI/3824/2020, perché procedano a bandire entro il 22/02/2021 una nuova manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 come rimodulata con DPCM del 7/12/2020 che ha disposto l'estensione del periodo di eleggibilità della spesa al 31/12/2020, secondo lo schema di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, diretta, come previsto dalle DGR XI/3781/2020 e XI/3824/2020, a enti gestori pubblici e privati:
 - di CDD, CSE, SFA, CDC, CDI, di attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della DGR X/3239/2012, di servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale, di centri semiresidenziali per le dipendenze, autorizzati o accreditati, che hanno presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020;
 - che hanno sostenuto costi nel periodo decorrente dal 17/03/2020 al 31/12/2020 e quietanzati tra il 1/08/2020 e il 31/12/2020 derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti secondo le tipologie di spesa analiticamente declinate al punto A4 dello schema di avviso di cui all'allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in allineamento a quanto previsto dal DPCM del 23/07/2020;
2. di prevedere che entro dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande le ATS procedono a comunicare al livello regionale – secondo il format che verrà messo a disposizione - il numero delle prese in carico autocertificate al 17/03/2020 da parte degli enti gestori partecipanti, al fine del ricalcolo, con successivo atto, da parte degli uffici della DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità, del valore della presa in carico e del nuovo riparto per ATS, come specificato al punto successivo del presente atto;
3. di prevedere che, in allineamento a quanto previsto nella DGR XI/3781/2020 il ricalcolo del riparto per ATS del residuo complessivo di euro 4.619.359,40, disponibile nei bilanci di ATS sull'assegnazione di euro 6.680.000,00 disposta dal DPCM del 23/07/2020, realizzato all'esito della prima gestione attuativa del medesimo DPCM, verrà effettuato come segue:



Regione Lombardia

- rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17/03/2020 a livello regionale autocertificate dagli enti che presentano domanda di indennizzo alle singole ATS sulla nuova manifestazione di interesse e il valore del residuo ancora disponibile nei bilanci di ATS, complessivamente pari a euro 4.619.359,40, sulle risorse dell'assegnazione di euro 6.680.000,00 disposta con DPCM del 23/07/2020;
 - prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato e il numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori alle singole ATS sulla nuova manifestazione di interesse;
4. di precisare che a livello regionale la DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità procederà, in conformità al criterio definito con DGR XI/3781/2020, in rapporto agli enti gestori che presentano domanda su più ATS autocertificando un numero di prese in carico superiore a 100, a comunicare il tetto massimo di prese in carico per ATS utile ai fini del calcolo dell'indennizzo concedibile sulla spesa ammissibile, attraverso abbattimento della quota superiore a 100 effettuato proporzionalmente al numero degli utenti in carico per ATS;
 5. di precisare altresì che, in applicazione del DPCM 23/07/2020, come rimodulato con DPCM del 7/12/2020 in ordine al periodo di eleggibilità della spesa al 31/12/2020, il contributo massimo per ente gestore concedibile da parte delle ATS sulla spesa ammissibile è pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale, per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17/03/2020, in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al 17/03/2020, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate;
 6. di dare atto che, sempre in applicazione del punto 9) del dispositivo della DGR XI/3781/2020, all'attuazione del riparto del residuo di cui ai punti precedenti del presente provvedimento che verrà disposto con successivo atto degli uffici della DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità, le ATS procederanno mediante fatturazione diretta tra i relativi bilanci;



Regione Lombardia

7. di indicare il 24/03/2021 quale termine massimo per l'approvazione da parte delle ATS dei provvedimenti di concessione legati alla manifestazione di interesse di cui al presente provvedimento, con trasmissione entro i successivi 5 gg dei provvedimenti stessi e dei file consolidati sui beneficiari e sulle spese ammesse al finanziamento secondo i format che verranno messi a disposizione dalla DG Famiglia Solidarietà Sociale Disabilità e Pari Opportunità
8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS interessate.

IL DIRIGENTE

ROSETTA GAGLIARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge